



**DELIBERA D'URGENZA N. 1/2020 DEL PRESIDENTE FEDERALE
FEDERAZIONE ITALIANA TAEKWONDO
Roma, 13 marzo 2020**

OGGETTO: GIUSTIZIA FEDERALE – sospensione dei termini

IL PRESIDENTE FEDERALE

- Visto il Decreto-legge 7 marzo 2020, adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della Giustizia, recante *Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*, con il quale sono state sospese le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari d'Italia, rinviata d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020;
- Visto il Decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11;
- Visto il DPCM 11 marzo 2020 con cui sono state emanate ulteriori e più severe disposizioni al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 valevoli fino al 3 aprile 2020;
- Considerato che al fine di ottemperare alle nuove disposizioni l'attività degli Uffici Federali è stata ridotta ai servizi essenziali, con riduzione significativa della presenza del personale;
- Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e dunque della necessità di contribuire alla riduzione delle ragioni che possono determinare lo spostamento di persone per la partecipazione ad eventi, differibili ad altra data, e che hanno portato alla sospensione dei Campionati Federali fino a data da destinarsi e comunque fino al 3 aprile 2020;
- Considerata l'urgenza di adottare, per le suddette ragioni di oggettiva gravità ed eccezionalità, in sintonia con le misure adottate in ambito giudiziario, il provvedimento della sospensione feriale dell'attività degli Organi di Giustizia della FITA
- Visto l'invito del Procuratore Generale dello Sport del 6 marzo 2020, fatti comunque salvi i margini di autonomia delle singole Federazioni, inoltrato a mezzo Segretario Generale del CONI;
- Sentito il Procuratore Federale;
- Considerato l'art. 11, n. 4 dello Statuto Federale

DELIBERA L'ADOZIONE DELLE SEGUENTI MISURE:

- applicazione della sospensione dei termini, prevista in caso di gravi impedimenti dei componenti del collegio giudicante dall'Art. 39ter, n. 5., lettera d) del Regolamento di Giustizia, dalla data odierna al 3 aprile 2020;
- applicazione della suddetta sospensione a tutti i procedimenti relativi alla giustizia sportiva pendenti alla data odierna in qualunque fase, stato e grado essi si trovino;
- per il medesimo periodo, sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti sopra indicati;
- ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti del caso.

Il Presidente Federale

Angelo Cito